

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio  
DI MILANO

---

REGOLAMENTO  
DELL'  
ORFANOTROFIO MASCHILE

---

approvato dal Consiglio in Seduta 21-28 Ottobre 1913  
e dall'Autorità Tutoria con Decisione 5 Dicembre 1913



MILANO  
TIPOGRAFIA VALLI & ROVEDA  
1914

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO

---

# REGOLAMENTO

DELL'

## ORFANOTROFIO MASCHILE

---

approvato dal Consiglio in Seduta 21-28 Ottobre 1913

e dall'Autorità Tutoria con Decisione 5 Dicembre 1913



MILANO  
TIPOGRAFIA VALLI & ROVEDA  
1914

## INDICE

CAPITOLO	I. Ammissione degli Orfani . . . . .	Pag. 3
•	II. Distribuzione, educazione ed istruzione degli Orfani . . . . .	• 4
•	III. Guadagni - Assicurazione . . . . .	• 6
•	IV. Premii . . . . .	• 7
•	V. Visite - Vacanze - Divertimenti . . . . .	• 8
•	VI. Castighi . . . . .	• 9
•	VII. Vitto e Vestiario . . . . .	• 10
•	VIII. Dimissione degli Orfani . . . . .	• 11
•	IX. Consiglio - Presidente . . . . .	• 13
•	X. Consigliere Delegato . . . . .	• 13
•	XI. Direttore . . . . .	• 14
•	XII. Vice Direttore e Censore . . . . .	• 17
•	XIII. Commissione di Ispezione Artiera . . . . .	• 18
•	XIV. Maestri Educatori - Istitutori . . . . .	• 19
•	XV. Applicato all' Ufficio Direzione . . . . .	• 21
•	XVI. Insegnanti - Insegnamenti - Esami . . . . .	• 22
•	XVII. Servizio sanitario . . . . .	• 23
•	XVIII. Economo - Applicato all'Economato . . . . .	• 24
•	XIX. Personale salariato . . . . .	• 26
•	XX. Disposizioni generali . . . . .	• 28
•	XXI. Pensioni . . . . .	• 31
•	XXII. Disposizioni transitorie . . . . .	• 32

Organico . . . . . Pag. 33

## REGOLAMENTO DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE DI MILANO

### CAPITOLO I.

#### Ammissione degli Orfani.

ART. 1. — Le istanze pel ricovero devono essere presentate al Protocollo di Beneficenza corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di morte dei genitori, od almeno del padre del ricoverando;

Per gli orfani che invocano il beneficio della Fondazione Regina Elena basterà il certificato di morte della madre.

b) certificato di nascita;

c) " di miserabilità;

d) " di decennale ultima residenza o dimora nel Comune di Milano del genitore che esercita od esercitava la patria potestà;

e) certificato medico di sana costituzione;

f) " dello stato di famiglia;

g) " di nazionalità italiana;

h) " di iscrizione alle scuole, o degli studi percorsi;

i) " medico di subita vaccinazione, o comprovante di avere avuto il vaiolo naturale;

l) atto di costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del tutore, se si tratta d'orfani d'ambo i genitori.

Gli orfani devono aver compiuto il settimo, e non superato il decimo anno di età al primo giugno dell'anno nel quale avviene la nomina. Gli orfani nominati nel decimo anno di età devono aver superato gli esami di terza classe elementare.

ART. 2. — Il numero degli orfani ai quali l'Istituto dà ricovero è determinato dal Consiglio, il quale procede annualmente alle nomine nel mese di giugno, per i casi urgenti in qualunque tempo, facendole subito notificare al legale rappresentante dell'orfano, a cura del Direttore, che viene previamente consultato sul numero dei posti disponibili.

ART. 3. — Gli orfani ammessi per nomina di diritto privato devono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione, e sono soggetti a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 4. — Salvo i casi urgenti, l'ammissione al ricovero degli orfani di nuova nomina precede l'inizio di ogni anno scolastico; ed è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che la Commissione Medica dichiari la sana costituzione fisica del ricoverando;

b) che dal legale rappresentante del minore venga rilasciata obbligazione di ritirarlo dall'Istituto all'atto della sua dimissione, anche se anticipata, rinvio in famiglia, anche se temporaneo, od espulsione.

ART. 5. — La Commissione Medica, di cui all'articolo precedente, è nominata annualmente dal Consiglio, e ne fa parte il Medico-chirurgo dell'Istituto.

ART. 6. — Tale Commissione, previa la visita ai nuovi nominati, li distingue nelle tre categorie seguenti:

a) *Abili*, per sana costituzione fisica e regolare conformazione;

b) *Inabili*, orfani nei quali il difetto fisico o la malattia ne renda incompatibile la presenza nell'Istituto;

c) *Rimessi ad altra visita*, orfani nei quali l'infermità ha carattere evidentemente temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione degli orfani rimessi alla seconda visita è stabilito in un trimestre; riuscendo *negativa* anche la seconda visita, essi vengono dichiarati *inabili*.

ART. 7. — L'orfano viene presentato all'Istituto dalla madre o dal tutore nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore; non presentandosi, s'intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non compri un legittimo impedimento, nel qual caso il Direttore può concedergli una breve proroga alla presentazione.

ART. 8. — L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, ove l'orfano non presenti malattie o difetti fisici o morali che ne rendano incompatibile la convivenza nella Comunità, è nominato in via definitiva.

La conferma è deliberata dal Consiglio, previo rapporto del Direttore; gli orfani non confermati vengono riconsegnati al legale rappresentante.

## CAPITOLO II.

### Distribuzione, educazione ed istruzione degli Orfani.

ART. 9. — La Comunità è divisa in due sezioni:

La *Sezione I* — *Studenti* — composta dagli orfani che frequentano la Scuola elementare e di quelli appartenenti a Scuole Professionali; la *Sezione II* — *Operai* — composta dagli orfani che sono applicati alle arti ed ai mestieri, pur frequentando corsi complementari.

Ciascuna sezione è divisa in camerate composte ordinariamente di circa trenta orfani. Le due sezioni si tengono separate l'una dall'altra.

ART. 10. — È obbligatoria per gli orfani l'istruzione elementare in conformità alla legge, e viene loro impartita dal Comune.

Gli orfani che per quattro sessioni consecutive non abbiano superato gli esami della classe in cui sono iscritti, possono venir dimessi dall'Istituto.

ART. 11. — Gli orfani che hanno i voluti requisiti di età e di studi elementari vengono avviati alle arti e ai mestieri, sia con la frequenza a scuole professionali, sia collocandoli presso le officine cittadine.

ART. 12. — L'assegnazione delle arti e dei mestieri viene fatta dal Direttore, tenendo conto dell'inclinazione e dell'attitudine fisica e intellettuale dell'orfano ed eventualmente del desiderio del suo rappresentante legale. Per cura del Direttore, l'orfano è provveduto del prescritto libretto d'ammissione al lavoro.

ART. 13. — All'intento di aumentare l'istruzione che gli orfani hanno ricevuto nelle Scuole Elementari e di impartire loro nozioni pratiche necessarie perchè possano diventare buoni cittadini ed abili operai, sono istituite nell'interno dell'Istituto: la Scuola Tecnico Professionale e la Scuola di Disegno.

ART. 14. — La Scuola Tecnico Professionale è ordinata su quattro corsi normali, un corso preparatorio e un corso di igiene.

La Scuola di Disegno comprende corsi di disegno ornamentale e lineare. Tutti gli allievi sono obbligati a frequentare i corsi di disegno ornamentale e di disegno geometrico: i distinti possono essere iscritti al corso industrie artistiche.

Gli allievi che sono avviati alle arti fabbrili e meccaniche devono seguire anche i corsi di disegno di meccanica elementare.

ART. 15. — All'istruzione morale-religiosa degli orfani cattolici provvede direttamente l'Istituto:

a) coll'iscrivere gli orfani di Sezione I al corso di religione impartito dal Comune nelle scuole elementari; in difetto di questo, supplisce il Catechista dell'Istituto;

b) col far tenere dal Catechista, conferenze morali-religiose agli orfani di entrambe le sezioni;

c) curando che gli orfani stessi attendano alle consuete pratiche religiose.

A tali insegnamenti ed a tali pratiche nessun orfano può sottrarsi, senza espressa dichiarazione scritta del suo legale rappresentante.

Alla istruzione religiosa degli acattolici possono provvedere i loro rappresentanti legali previo accordo con la Direzione dell'Istituto.

ART. 16. — Come opportuno soccorso alla educazione fisica individuale, viene impartito agli allievi l'insegnamento della ginnastica. A tale insegnamento, come agli esercizi di nuoto, devono prender parte tutti quegli orfani che non ne siano dispensati per ordine medico. E similmente dicasi per l'educazione fisica a scopo militare e per la frequenza al tiro a segno nazionale.

ART. 17. — E' istituita una Scuola di Musica istrumentale alla quale vengono iscritti gli allievi che ne abbiano idoneità fisica, e dimostrino speciali attitudini.

La Scuola di Musica è retta da apposito regolamento.

ART. 18. — Il Consiglio, in via di eccezione, può concedere di seguire i corsi delle Scuole Secondarie o Magistrali, o di qualche speciale insegnamento tecnico od artistico, a quegli orfani di ottima condotta che abbiano conseguito la media di  $\frac{7}{10}$  negli esami di licenza dalla Scuola Elementare; purchè il corso relativo possa normalmente essere compiuto entro il 17° anno di età, e purchè tali orfani conservino la media di  $\frac{7}{10}$  nelle classificazioni annuali.

ART. 19. — Gli orfani dimessi prima di aver raggiunto il 17° anno di età, e di cui al seguente art. 45. devono frequentare i corsi serali o festivi delle Scuole Comunali, ed eventualmente le lezioni di Tiro a Segno Nazionale, nonché prestarsi a tutte le chiamate dell'Istituto, in giorno festivo, per ragioni d'istruzione o di educazione. In caso di replicate ingiustificate mancanze a tali inviti, sarà in facoltà del Consiglio di sospendere o togliere in tutto o in parte, l'assegn di cui al detto art. 45.

### CAPITOLO III.

#### Guadagni - Assicurazione.

ART. 20. — I guadagni che gli orfani operai ritraggono dal lavoro nelle officine spettano all'Istituto, il quale ne riserverà per l'orfano:

- a) un quarto, se la mercede giornaliera non supera le L. 1;
- b) metà per la quota eccedente L. 1 fino a L. 2;
- c) l'intera somma, per quanto eccede le L. 2.

La quota individuale dei guadagni così riservata viene accreditata all'orfano negli appositi registri tenuti dalla Ragioneria.

ART. 21. — Tutti gli orfani operai, che percepiscono mercede sono assicurati a loro spese presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

ART. 22. — L'assicurazione viene fatta per cura dell'Economo col versamento di una quota mensile di L. 1 per ogni orfano.

ART. 23. — La quota guadagni riservata all'orfano, ove egli muoia durante il tempo del ricovero, passa agli ascendenti ed in loro mancanza ai fratelli e sorelle. Quando non vi siano ascendenti nè fratelli, nè sorelle, rimane all'Istituto.

### CAPITOLO IV.

#### Premii.

ART. 24. — Agli allievi che si distinguono per buona condotta e per profitto negli studii e nei mestieri sono conferiti dal Consiglio, su proposta della Direzione:

- a) i premii in denaro messi a disposizione dell'Orfanotrofio da speciali fondazioni o da eventuali elargizioni;
- b) i premii scolastici e le menzioni onorevoli assegnati agli allievi delle scuole elementari, tecnico-professionale, e di disegno;
- c) gli altri speciali premii in libri od in strumenti utili per le arti esercitate dagli orfani.

Il Consiglio può anche premiare gli orfani meritevoli con viaggi a scopo educativo ed istruttivo, presso officine o stabilimenti nazionali od esteri.

ART. 25. — I premii in denaro non conferiti per mancanza di allievi meritevoli, rimangono disponibili per gli anni scolastici successivi.

Quando vi siano premii giacenti disponibili, la Commissione aggiudicatrice dei premii, di cui all'art. 104, può, salvo l'approvazione del Consiglio, assegnarne un numero maggiore di quello stabilito dai singoli legati.

ART. 26. — Le quote premii vengono registrate dalla Ragioneria nella partita di credito dell'orfano come le quote guadagni di cui all'art. 20. Alla distribuzione dei premii viene rilasciato all'orfano un attestato con l'indicazione della somma data in premio.

ART. 27. — Durante l'anno scolastico possono essere accordati dal Direttore agli orfani meritevoli:

- a) l'iscrizione nel quadro dei distinti;
- b) i fregi di merito;
- c) il distintivo di musicante scelto, e opportuni libri di lettura;
- d) permesso speciale di vacanza da 1 a 10 giorni.

ART. 28. — a) Nel quadro dei distinti, che viene compilato mensilmente dal Direttore in unione al Vice-Direttore e al Censore, e che resta affisso nella sala di ricevimento, o nell'atrio dell'Istituto, s'inscrivono gli allievi meritevoli per condotta e profitto negli studii e nell'istruzione artigiana.

b) I fregi di merito si accordano all'allievo che ottenne per sei mesi consecutivi l'iscrizione nel quadro dei distinti; la distinzione è partecipata all'orfano dal Direttore, alla presenza della Camerata.

c) Il distintivo di musicante scelto si accorda a quel musicante, fra i più anziani, che il Maestro di musica abbia designato come suo coadiutore o supplente nelle eventuali assenze.

ART. 29. — La quota premi dell'orfano che muore durante il tempo del ricovero spetta agli eredi, fatta eccezione per il legato Banfi che rimane all'Istituto.

## CAPITOLO V.

### Visite - Vacanze - Divertimenti.

ART. 30. — Nei giorni festivi e nelle ore stabilite dal Direttore è ammessa la visita dei parenti, secondo un turno quindicinale per le due sezioni.

ART. 31. — In caso di malattia dei parenti, o per altri giustificati motivi, il Direttore può far accompagnare gli allievi in famiglia.

ART. 32. — Mensilmente e in giorno festivo, può essere accordato agli orfani di recarsi per l'intera giornata presso la propria famiglia, sotto condizione che siano ritirati e riconsegnati all'Istituto dalla persona munita della prescritta tessera di riconoscimento.

ART. 33. — Pure in giorno festivo, subordinatamente alle esigenze degli insegnamenti interni e colle norme del precedente articolo, può essere concessa un'altra uscita in vacanza agli allievi iscritti nel quadro dei distinti ed al musicante scelto.

ART. 34. — Quando i legali rappresentanti ne facciano domanda alla Direzione, gli orfani di I Sezione possono fruire di una vacanza estiva non superiore ai trenta giorni.

La vacanza si concede, sotto la responsabilità del Direttore, solo a quegli orfani che hanno appoggio morale e materiale presso la propria famiglia. In via di eccezione e in casi speciali, può essere prolungata dalla Direzione.

Agli orfani di II Sezione è concessa l'uscita giornaliera in tutti i giorni festivi compresi fra la chiusura delle scuole e l'apertura del nuovo anno scolastico, e alle condizioni contemplate nell'art. 32.

ART. 35. — Quando consti che la vacanza concessa possa riuscire inopportuna sotto qualsiasi riguardo, il Direttore richiama l'orfano nell'Istituto.

ART. 36. — Speciali divertimenti e passeggiate possono essere accordati dal Consiglio alla Comunità intera o alle singole Sezioni o Camerate, o anche ai più meritevoli.

Le modalità sono stabilite dal Consigliere Delegato d'accordo col Direttore.

## CAPITOLO VI.

### Castighi.

ART. 37. — Si puniscono gli orfani colle seguenti misure disciplinari:

*Di competenza dei Maestri Educatori e degli Istitutori:*

a) rimprovero e privazione di parte della ricreazione con opportuna occupazione di studio, o coll'obbligo di lavori manuali;

b) nota sfavorevole da iscriversi nel registro, previa relativa comunicazione all'orfano;

*Di competenza del Vice-Direttore e del Censore:*

c) ammonizione nell'Ufficio;

d) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio, con opportuna occupazione di studio;

e) privazione del vino, per non più di tre volte alla settimana.

*Di competenza del Direttore:*

f) ammonizione davanti alla camerata, o alla sezione, o alla comunità intera;

g) privazione della pietanza a desinare, per non più di due volte al mese;

h) separazione dai compagni per un tempo che può variare da uno a cinque giorni, con vitto speciale;

i) privazione della visita dei parenti, dell'uscita mensile in vacanza o degli eventuali divertimenti;

l) privazione delle uscite in vacanze straordinarie mensili, di cui all'art. 33; perdita dei fregi di merito e della carica di musicante scelto;

m) trattenuta sui guadagni fino alla proporzione della metà quota che compete all'orfano;

n) rinvio in famiglia sino a cinque giorni;

*Riservate al Consigliere Delegato:*

o) privazione parziale od intera della vacanza estiva;

p) ammonizione, da segnarsi sulla posizione personale dell'orfano;

*Riservata al Presidente:*

q) ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

*Riservate al Consiglio:*

r) rinvio in famiglia;

s) espulsione dall'Istituto.

ART. 38. — Simultaneamente all'applicazione delle misure disciplinari f, g, h, i, l, m, n, o, il Direttore, secondo il suo prudente arbitrio, deve chiamare i parenti dell'orfano punito per informarli della condotta e del castigo.

ad esso inflitto, e per invitarli a cooperare con la Direzione al ravvedimento dell'orfano, avvertendoli che saranno presi provvedimenti più rigorosi a suo carico nel caso non profitasse della correzione.

ART. 39. — *Il rinvio in famiglia* può essere temporaneo, da 5 a 30 giorni, o definitivo, e viene deliberato quando un orfano dopo essere stato punito, persevera nella cattiva condotta ed a dare, per indolenza e malvolere, cattivo esempio o risultati assolutamente negativi negli studii e nel lavoro artiero in modo da non lasciare speranza alcuna di riuscita.

*L'espulsione* viene deliberata per coloro che si rendono indegni di appartenere all'Istituto per grave mancanza commessa contro la morale, l'ordine, la disciplina, o che abbandonano l'Orfanotrofio senza permesso, qualunque ne sia il motivo.

ART. 40. — Quando appaia indispensabile per la disciplina e l'ordine dell'Istituto di segregare dai compagni taluni orfani perchè trovino in una speciale e più assidua sorveglianza una spinta maggiore a comportarsi correttamente nell'Istituto, può essere istituita, coll'espresso consenso del Consiglio, una camerata di sorveglianza.

Ad essa viene adibito uno dei Maestri Educatori o degli Istitutori da designarsi dal Direttore. L'assegnazione degli orfani da segregare è fatta dal Direttore, previo rapporto al Consigliere Delegato.

## CAPITOLO VII.

### Vitto e Vestiario.

ART. 41. — Il vitto giornaliero per gli orfani è il seguente:

*A colazione*: zuppa o caffè-latte, variata nell'estate con frutta o formaggio;

*A desinare*: una pietanza con guarnizione di pasta o legumi od altro;

*A cena*: pasta in brodo o minestra di riso con verdura.

Il pane viene distribuito ad ogni pasto; il vino si dà a desinare tre volte la settimana.

Nella ricorrenza di particolari feste o circostanze, può il Consiglio accordare un trattamento speciale a desinare od a cena.

ART. 42. — La misura delle razioni, subordinata all'età degli orfani, è stabilita dal Consiglio secondo le norme dell'igiene elementare, e può essere eccezionalmente aumentata per prescrizione del medico dell'Istituto.

ART. 43. — L'Istituto fornisce agli allievi la biancheria, gli oggetti di vestiario ed accessori nella misura stabilita dal Consiglio.

Gli allievi vestono l'abito uniforme, che consta di due divise: l'una di casa e di lavoro, l'altra di passeggio.

Gli abiti, la biancheria e gli oggetti accessori del corredo sono affidati in consegna agli orfani, sotto la vigilanza del titolare preposto ad ogni singola Camerata.

Ogni capo di corredo e gli accessori tutti devono essere contraddistinti dal numero di matricola dell'orfano al quale sono assegnati: questi ne risponde in caso di smarrimento od incuria.

L'orfano dimesso porta seco il corredo stabilito dal Consiglio togliendone i distintivi propri all'Istituto.

## CAPITOLO VIII.

### Dimissione degli Orfani.

ART. 44. — Gli orfani vengono regolarmente dimessi dall'Istituto nel diciassettesimo anno d'età, e consegnati al legale rappresentante.

ART. 45. — Qualora però un orfano si trovi convenientemente avviato ad un mestiere da almeno tre mesi, ed abbia sempre tenuto buona condotta, può dal Consiglio essere dimesso regolarmente, in via di premio, ancorchè non abbia raggiunto il 17.º anno di età, ma superato il 15.º anno.

In questo caso, durante il primo anno dalla sua dimissione dall'Istituto, viene dal Consiglio corrisposto all'orfano, e per esso al suo legale rappresentante, un assegno di vitto o borsa di sostentamento, in ragione di L. 1.— al giorno.

Solo in via di eccezione e per constatate esigenze di famiglia, può dal Consiglio essere continuato l'assegno di cui sopra, per un secondo anno, ridotto però a L. 0.50 e purchè l'orfano non abbia nel frattempo superato il 17.º anno di età.

Tale assegno può sempre dal Consiglio essere sospeso o tolto, quando l'orfano che ne fruisce, se ne rendesse immeritevole.

ART. 46. — Il Consiglio continua la vigilanza sugli orfani dimessi anticipatamente, sino al raggiungimento del 17º anno di età, a mezzo di Società di Patronato e di patroni onorari.

Possono anche essere conclusi accordi con Società di Previdenza per speciali assicurazioni degli orfani dimessi.

ART. 47. — E' pure in facoltà della madre o del tutore di chiedere l'anticipata dimissione dall'Istituto dell'orfano, ancorchè questi non abbia raggiunto il 17.º anno di età. In tal caso però, non viene a lui corrisposto l'assegno di cui al precedente art. 45.

ART. 48. — Con deliberazione consigliare sono pure dimessi anticipatamente:

a) gli orfani che per mutate circostanze economiche di famiglia, anche per essere la loro madre passata a nuove nozze, risultino di non aver più bisogno del ricovero, salvo i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute per essi;

b) gli orfani affetti da malattia cronica od insanabile, o tale da renderli incompatibili colla comunità.

Nei casi in cui alla predetta lettera *b*, è in facoltà del Consiglio di deliberare un sussidio speciale per una volta tanto a favore dell'orfano dimesso: sussidio che in ogni modo non può mai superare le L. 300.

ART. 49. — Nei casi di dimissione regolare spettano all'orfano:

- a) il corredo d'uso come dall'art. 43;
- b) le eventuali quote premii;
- c) la quota guadagni;
- d) l'assegno derivante dal legato Banfi.

ART. 50. — Se la dimissione è anticipata o avviene per rinvio in famiglia, l'orfano percepisce soltanto:

- a) il corredo come dall'art. 43;
- b) le eventuali quote premii;
- c) la quota guadagni.

ART. 51. — Nel caso di espulsione, l'orfano percepisce soltanto gli indumenti che veste, toltine i distintivi.

Nei casi di rinvio in famiglia definitivo o di espulsione, quando trattasi degli orfani della *Sezione 1.<sup>a</sup>*, può dal Consiglio essere accordato, in via eccezionale e per constatati bisogni, un sussidio straordinario, non superiore a L. 100.—, per una volta tanto.

ART. 52. — Dall'ammontare del credito che sarà per risultare all'orfano, subordinatamente ai casi contemplati nei precedenti articoli, vengono dedotte le somme addebitategli mediante regolari registrazioni:

- a) per danni arrecati all'Istituto;
- b) per anticipazioni.

La rifusione per addebiti, in mancanza od insufficienza della quota guadagni, viene fatta anche sulle eventuali quote premii.

ART. 53. — I conti individuali degli orfani, quali risultano dai registri di Ragioneria, sono approvati dal Consiglio all'atto della loro dimissione dall'Istituto: la somma nitida di ogni credito, investita su Libretto di risparmio, viene consegnata al rappresentante legale dell'orfano all'atto della sua dimissione, salvo il disposto delle tavole di fondazione pei premii. In casi eccezionali ed a maggiore tutela dell'orfano, il Consiglio, con speciale deliberazione, può rifiutare la consegna del libretto all'atto della dimissione, o ritardarla sino al raggiungimento della maggiore età dell'orfano.

## CAPITOLO IX.

### Consiglio - Presidente.

ART. 54. — L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme organiche e regolamentari;
- b) disposizioni didattiche e disciplinari;
- c) disposizioni riguardanti il personale;
- d) ammissione, dimissione, rinvio in famiglia ed espulsione degli orfani;
- e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto.

ART. 55. — Il Presidente del Consiglio ha la sorveglianza su tutto quanto riguarda l'andamento dell'Istituto.

ART. 56. — La rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da un Consigliere Delegato eletto dal Consiglio fra i proprii membri. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

E' in facoltà d'ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto, verificarne l'andamento e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta all'approvazione del Consiglio.

## CAPITOLO X.

### Consigliere Delegato.

ART. 57. — Il Consigliere Delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto sotto ogni riguardo educativo, morale ed economico; vigila perchè l'andamento sia regolare, dà tutte le disposizioni che reputa opportune, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente del Consiglio. Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza od urgenza per i provvedimenti relativi.

ART. 58. — Al Consigliere Delegato sono sottoposte tutte le comunicazioni riflettenti l'andamento e la beneficenza dell'Istituto. Egli ne riferisce al Consiglio colle osservazioni e proposte che reputa del caso.

Dà al Direttore ed all'Economo le istruzioni opportune per stabilire quali siano le presumibili spese annue per gli orfani e per norma della Ragioneria nella compilazione dei Bilanci Preventivi.

Qualora il Consigliere Delegato debba assentarsi o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.



## CAPITOLO XI.

### Direttore.

ART. 59. — Il Direttore dipende dal Consiglio, e per esso dal Consigliere Delegato. A questi e anche al Presidente, nei casi urgenti e gravi, egli dà notizia di quanto avviene di eccezionale nella Comunità; gli sottopone le eventuali proposte di parziali modificazioni nell'ordinamento interno, e lo informa delle pratiche deferite alla trattazione del Consiglio, con gli apprezzamenti del caso.

Nelle questioni principali riguardanti l'andamento dell'Istituto, egli deve essere previamente sentito dal Consiglio in via consultiva.

ART. 60. — Il Direttore è il Capo dell'Istituto e ne presiede tutti gli uffici; egli ha la responsabilità assoluta della morale, della disciplina, dell'istruzione, fatta eccezione per quella impartita dal Comune, e dell'igiene nell'Istituto stesso.

Esercita la propria autorità su tutto il personale, pur lasciando a ciascuno la parte di autorità e di responsabilità relativa alla loro carica ed alle loro funzioni.

ART. 61. — E' responsabile dell'esatta applicazione delle deliberazioni consiliari, delle disposizioni date dal Presidente, o dal Consigliere Delegato, od in loro assenza dal Segretario Generale, giusta la disposizione dell'art. 37 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali; dell'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni disciplinari interne, delle leggi e dei regolamenti dello Stato riflettenti gli orfani addetti alle officine; e cura che ogni servizio proceda colla dovuta regolarità e prontezza.

ART. 62. — Veglia a che ciascuno adempia puntualmente a tutti i suoi doveri. Interviene, quando occorre, colle punizioni delle mancanze e colle ricompense al merito, giusta le norme del presente regolamento.

ART. 63. — E' tenuto a segnalare immediatamente con rapporto al Consiglio le eventuali mancanze del Vice-Direttore, del Censore, dei Maestri Educatori, degli Istitutori e del personale, ed ogni caso di grave colpa degli orfani.

Rassegna mensilmente al Consiglio lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte al personale ed agli orfani.

ART. 64. — Il Direttore stabilisce i turni di servizio, l'orario e le incombenze del personale salariato, sentiti, per quanto li concerne, l'Economo ed il Medico.

ART. 65. — Propone al Consiglio gli orari pel funzionamento dell'Istituto e gli opportuni cambiamenti nell'ordinamento interno, attenendosi al calendario civile.

ART. 66. — Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo. Pei bisogni giornalieri di commestibili, che non possono essere oggetto di contratti di fornitura speciale, e per le piccole spese d'ufficio, autorizza l'Economo a provvedere colla anticipazione di cui all'art. 128, riferendone al Consigliere Delegato.

Per le altre spese chiede l'autorizzazione del Consiglio.

ART. 67. — Approva il trattamento di vitto settimanale presentatogli dall'Economo e sorveglia accuratamente la preparazione e la regolare distribuzione d'ogni alimento.

Vigila sul servizio sanitario e sull'assegno del cibo ai ricoverati nell'infermeria.

Avverte immediatamente il Presidente ed il Consigliere Delegato nei casi di malattia grave o contagiosa. In tali casi ha pure l'obbligo di informare prontamente la madre o il tutore del malato, e di tenerli informati sull'andamento della malattia. Nei casi di malattia contagiosa provvede a norma di legge alla denuncia all'Autorità competente.

ART. 68. — Fa o vidima ogni richiesta scritta all'Economo degli articoli di cancelleria scolastica per gli orfani e per gli uffici.

ART. 69. — Controlla il collocamento degli orfani nelle officine, l'esazione delle relative mercedi, il cui importo fa versare settimanalmente dagli incaricati della Commissione Artiera alla Cassa del Consiglio; e vigila sul regolare funzionamento della Commissione medesima.

ART. 70. — Soprintende a tutte le scuole interne, tenendosi anche informato della condotta, dell'applicazione, del profitto degli orfani iscritti nelle scuole comunali ed in quelle esterne.

ART. 71. — Sottopone al Consiglio le proposte di dimissione degli orfani accordandosi coi legali rappresentanti che devono ritirarli dall'Istituto.

ART. 72. — In unione al Vice-Direttore e al Censore compila annualmente le note personali dei Maestri Educatori e degli Istitutori, presentandole pel visto al Consigliere Delegato; dopo di che le comunica agli interessati.

ART. 73. — Propone al Consiglio:

a) il conferimento ai Maestri Educatori ed agli Istitutori dei premi annui stabiliti da particolari legati;

b) l'assunzione ed il licenziamento del personale salariato.

ART. 74. — Provvede per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili a mezzo dell'Economo, riferendone poi al Consigliere Delegato.

Cura l'esecuzione dei contratti di fornitura approvati dal Consiglio.

Presenta al Consigliere Delegato le proposte che reputa opportune a migliorare l'andamento dell'Istituto in qualunque ramo di servizio.

Ogni anno, entro il mese di maggio, predispose il turno delle vacanze degli Impiegati presentandolo all'approvazione del Presidente, previo il visto del Consigliere Delegato.

Notifica al Consiglio, in tempo utile per le opportune deliberazioni, le scadenze dei periodi di prova, dei quinquenni, delle conferme e riconferme in servizio di tutto il personale dell'Istituto coi relativi rapporti dettagliati sul servizio prestato.

Sollecita la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani ricoverati, ogni qualvolta occorra.

Provvede per la visita medica prescritta pel rilascio del libretto di lavoro agli orfani delle officine.

Trasmette al Consigliere Delegato colle proprie osservazioni ed eventuali proposte il complesso delle presumibili spese annue compilato dall'Economo.

A titolo di controllo appone la propria firma a tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse dall'Economo al Consiglio ed agli Uffici dell'Amministrazione Patrimoniale.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio colle ordinanze scritte sulle posizioni d'ufficio.

Esige che tanto il personale educatore quanto gli orfani parlino sempre in lingua italiana.

ART. 75. — Mensilmente tiene conferenze ai Maestri Educatori ed agli Istitutori sull'indirizzo morale ed educativo dell'Istituto.

In tali conferenze il Direttore deve assumere informazioni sulla condotta e sul profitto degli orfani, ed invitare i Maestri Educatori e gli Istitutori ad esporre gli inconvenienti che si fossero verificati nella pratica delle disposizioni regolamentari ed i rimedii che giudicassero atti ad eliminarli.

ART. 76. — Al termine dell'anno scolastico presenta al Consiglio un rapporto sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo speciale all'andamento dell'istruzione elementare, professionale, complementare e del lavoro nelle officine.

Separatamente presenta pure un rapporto morale e disciplinare sui Maestri Educatori e sugli Istitutori, allegandovi per notizia le rispettive note personali.

ART. 77. — Ha facoltà di concedere permessi d'assenza alle persone da esso dipendenti sino a tre giorni e per motivi urgenti; in caso diverso fa rapporto al Consigliere Delegato.

Non può assentarsi senza autorizzazione del Presidente o del Consigliere Delegato.

In caso di assenza o di malattia, viene supplito dal Vice-Direttore o dal Censore, ai quali egli può sempre affidare, sotto la sua responsabilità, parte delle mansioni a lui deferite.

ART. 78. — Per provvedere al miglior adempimento dei doveri spettanti al Vice-Direttore ed al Censore, il Direttore stabilisce tra loro un turno di servizio, in modo che uno di essi si trovi sempre presente nell'Istituto.

## CAPITOLO XII.

### Vice Direttore e Censore.

ART. 79. — Il Vice-Direttore soprintende alla Sezione II degli orfani operai e funge da Segretario della Commissione artiera.

Supplisce il Direttore in caso di assenza, ma non può alterare le regole stabilite e praticate dal titolare, senza averne prima riportato l'assentimento.

Ha la vigilanza sui dormitori, specialmente nell'atto del levarsi e del coricarsi degli orfani; vi fa improvvisi e frequenti visite alla notte.

Provvede alla sorveglianza ed alla occupazione dei convalescenti che non possono frequentare la scuola o le officine, previo accordo col Medico.

ART. 80. — Il Censore soprintende alla Sezione I studenti; e supplisce il Vice-Direttore.

Sorveglia nel refettorio durante i pasti, nei cortili durante la ricreazione, e alle lezioni di ginnastica.

Esige che il dormitorio, le aule di studio e di scuola, il refettorio, i bagni, ed in generale tutti i locali in uso agli orfani siano tenuti nel prescritto ordine e colla massima pulizia.

ART. 81. — Il Vice-Direttore ed il Censore dipendono dal Direttore, e lo coadiuvano in tutte le sue mansioni, curando l'esatta applicazione delle norme regolamentari.

Possono essere incaricati di supplire gli Insegnanti della Scuola Tecnico Professionale nelle eventuali temporanee assenze.

Non possono assentarsi dall'Istituto senza il permesso del Direttore.

ART. 82. — Il Vice-Direttore ed il Censore:

a) esercitano un'assistenza vigile e continuata sulla rispettiva Sezione, sorvegliandone la moralità, l'ordine, la disciplina, la pulitezza e l'applicazione agli studii; curando l'osservanza dei regolamenti e degli orari; regolando le visite dei parenti e le uscite in vacanza; sorvegliando gli orfani durante lo studio, nelle camerate, nei locali di separazione, nell'andata e ritorno dalle scuole e dalle officine, durante i bagni, le doccie e gli esercizi di nuoto e di ginnastica;

b) tengono periodicamente delle conferenze educative agli orfani da loro dipendenti, li incitano al lavoro ed allo studio, e si tengono costantemente informati del profitto e del contegno loro nell'officina e nella scuola;

c) sovrintendono sui Maestri Educatori e sugli Istitutori della propria Sezione per l'esatto adempimento delle prescrizioni e delle disposizioni che li riguardano.

In caso di infrazione o negligenza li ammoniscono — non mai però in presenza degli allievi — e ne riferiscono sempre al Direttore in iscritto, per gli ulteriori eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 83. — Ricevono quotidianamente i rapporti disciplinari dei Maestri Educatori e degli Istitutori della propria Sezione, raccolgono le maggiori possibili informazioni intorno ai fatti denunciati, vi aggiungono in iscritto le loro informazioni e li rassegnano al Direttore.

ART. 84. — Il Vice-Direttore o il Censore, di turno, fissa le ore di libera uscita ai Maestri Educatori ed agli Istitutori, subordinatamente però sempre alle esigenze del servizio.

Applicano agli orfani le punizioni che sono di loro competenza, come all'art. 37, lettere *c, d, e*.

Ove le infrazioni disciplinari richiedessero castighi maggiori, ne riferiscono al Direttore.

Ricevono e custodiscono in deposito il denaro degli allievi non proveniente dai guadagni, e ne fanno immediata consegna all'Economo a norma dell'art. 123, lettera *f*.

### CAPITOLO XIII.

#### Commissione di Ispezione Artiera.

ART. 85. — La Commissione di Ispezione Artiera è incaricata della sorveglianza e del controllo degli orfani che frequentano le officine.

Essa dipende dal Direttore, ed è composta dal Vice-Direttore, che funge da Segretario, dal Censore e da due Maestri Educatori od Istitutori, scelti dal Direttore. Ad essa possono aggregarsi il Ragioniere Capo od un suo incaricato, od anche Ispettori onorari, estranei all'Istituto e da nominarsi dal Consiglio.

Le spese di trasferta dei componenti la Commissione vengono rimesse mensilmente dall'Economo, previo il visto del Direttore.

ART. 86. — Il Vice-Direttore ed il Censore hanno specialmente l'incarico:

*a)* di trovare collocamento agli orfani presso riputate officine, e di concertare il primo assegno delle mercedi e successivi aumenti;

*b)* di dividere gli orfani operai per gruppi, avuto riguardo alla ubicazione delle officine nelle quali lavorano, assegnandoli, per la vigilanza, ai diversi Istitutori, dei quali controllano l'opera;

*c)* di sorvegliare l'andata alle officine, il ritorno all'Istituto, il contegno e l'opera degli orfani nelle officine medesime;

*d)* di invigilare sulla esatta riscossione delle mercedi degli orfani, controllando anche le giornate di effettivo lavoro.

ART. 87. — Il Vice-Direttore e il Censore devono informare il Direttore di tutto quanto essi fanno in esecuzione dell'articolo precedente, ed in modo speciale:

*a)* sottoporre preventivamente alla sua approvazione le Ditte presso le quali gli orfani possono essere collocati, e la divisione degli orfani per gruppi, di che alla lettera *b* dell'art. 86;

*b)* dargli conto della riscossione delle mercedi, sottoponendo al suo visto il libro giornale e le matrici dei registri di riscossione.

ART. 88. — I Maestri Educatori e gli Istitutori addetti alla Commissione eseguono gli ordini e applicano le istruzioni del Vice-Direttore e del Censore; provvedono alla regolare riscossione delle mercedi degli orfani loro affidati, versandone settimanalmente l'introito all'Ufficio di Cassa del Consiglio; segnano sul libretto, che viene loro fornito, le note disciplinari dei singoli orfani, l'orario di lavoro prescritto dai diversi stabilimenti e le riscossioni delle mercedi, sottoponendolo al visto del Direttore. Essi prestano cauzione nei limiti fissati dal Consiglio.

ART. 89. — Qualora nelle officine, presso le quali gli orfani sono impiegati, accadesse sciopero, il Direttore provvede a ritirare dall'officina gli orfani, informandone tosto il Consigliere Delegato.

### CAPITOLO XIV.

#### Maestri Educatori - Istitutori.

ART. 90. — La missione educativa, che è affidata ai Superiori dell'Orfanotrofia, si estrinseca in modo immediato sugli allievi, col mezzo dei Maestri Educatori e degli Istitutori, i quali con essi convivono.

I Maestri Educatori, in numero di sei, devono essere abilitati all'insegnamento elementare; ed assistono più specialmente gli allievi delle scuole elementari nel dopo-scuola. Ad uno di essi può dal Direttore venire delegata facoltà di vigilanza, in sostituzione del Vice-Direttore o del Censore.

Gli Istitutori, in numero di dodici, vengono scelti di preferenza fra gli aspiranti che offrano garanzia di attitudini all'ufficio di educatore.

ART. 91. — I Maestri Educatori e gli Istitutori vengono assunti in servizio durante un periodo di prova fissato dal Consiglio, non maggiore però di un anno. Trascorso questo periodo, qualora risultino idonei, vengono confermati per altri due anni; compiuti lodevolmente i quali, a giudizio del Consiglio, vengono confermati in pianta stabile.

Qualora non venissero confermati, tanto dopo il periodo di esperimento, quanto dopo la conferma biennale, sarà data ai Maestri Educatori ed agli Istitutori una disdetta di mesi due.

In caso però di evidente inettitudine all'ufficio, il Consiglio ha diritto di dimettere i Maestri Educatori e gli Istitutori prima del termine del periodo di prova, col preavviso di un mese, oppure anche immediatamente,

corrispondendo però in questo caso al dimesso lo stipendio di un mese, salvo sempre il caso della destituzione, a norma dell'Art. 150, lettera *h*.

ART. 92. — I Maestri Educatori e gli Istitutori sono annualmente assegnati dal Direttore alle rispettive Camere, oppure a servizio di supplenza, e dipendono direttamente dal Vice-Direttore o dal Censore.

ART. 93. — I Maestri Educatori, per l'indirizzo, norma e criterio educativo, disciplinare, artiero e professionale dell'orfanò, dipendono esclusivamente dal Direttore, Vice-Direttore e Censore.

Essi assistono più specialmente gli orfani nei lavori scolastici, durante lo studio in comune, in refettorio, nelle visite a musei, a stabilimenti, durante la ricreazione e la visita dei parenti.

Danno lezioni per scuole preparatorie o di ripetizione, sia durante l'anno scolastico, sia durante le vacanze, per predisporre gli alunni da presentare agli esami di riparazione.

Coadiuvano gli Istitutori nelle mansioni di cui al seguente Art. 94.

ART. 94. — Gli Istitutori più specialmente:

*a*) vegliano all'osservanza della moralità, della disciplina, del contegno e della pulitezza degli orfani in ogni tempo e circostanza;

*b*) fanno rapporto quotidiano ai superiori suindicati di quanto avviene nell'andamento della camerata e di tutto quanto riguarda la condotta, la salute ed il benessere dei singoli orfani;

*c*) sottopongono mensilmente le proposte d'iscrizione degli allievi meritevoli nel quadro dei distinti;

*d*) applicano agli orfani la punizione di cui all'art. 37 lettera *a*, *e*, in caso di gravi infrazioni alla disciplina, ne riferiscono al Vice-Direttore o al Censore; redigono i ruoli di camerata e li presentano ogni sabato al Vice-Direttore o al Censore colle rispettive note sulla condotta e sull'applicazione degli orfani;

*e*) in ogni loro rapporto cogli orfani, debbono usare modi dignitosi e cortesi e porgere costante esempio di moralità e di educazione negli atti e nelle parole;

*f*) vigilano sugli orfani loro affidati durante la loro permanenza nei dormitori, nei bagni e nelle docce, nelle aule di studio, nel refettorio, nella ricreazione e durante il passeggio;

*g*) sollecitano la visita medica agli alunni ammalati.

ART. 95. — I Maestri Educatori e gli Istitutori fruiscono periodicamente di libertà dalle ore 20 alle ore 8 del giorno susseguente, e ogni giorno di libera uscita, subordinata, estensivamente, alle esigenze del servizio, e secondo l'orario fissato dalla Direzione, d'accordo col Consigliere Delegato.

Nelle ore di servizio, è loro assolutamente vietato di assentarsi dall'Istituto, senza il permesso del Direttore.

ART. 96. — Essi consumano le refezioni nell'Istituto, in una sala posta a loro disposizione e secondo il seguente dietetico fornito dall'Istituto stesso:

*a*) alla mattina, zuppa, o caffè e latte ( $\frac{1}{4}$  di litro) con pane a volontà;

*b*) a colazione, un piatto di carne guarnito, formaggio,  $\frac{2}{5}$  di vino e pane a volontà;

*c*) a pranzo, minestra, un piatto di carne con verdura, formaggio, frutta,  $\frac{1}{2}$  litro di vino e pane a volontà.

La minuta del dietetico viene settimanalmente fissata dal Direttore, sentito l'Economò.

Solo in via d'eccezione, e purchè continuativo, ai soli Maestri Educatori ed Istitutori che abbiano famiglia, può essere dal Consiglio accordato il permesso di fare i pasti fuori dell'Istituto, a loro spese.

In questo caso, viene ad essi concessa una indennità di vitto di L. 2 al giorno; e l'orario d'uscita per le refezioni viene fissato dal Direttore.

ART. 97. — In caso di malattia non contagiosa i Maestri Educatori e gli Istitutori vengono accolti nell'Infermeria dell'Istituto, e curati gratuitamente.

In caso di malattia contagiosa o acquisita, essi vengono invece curati negli Istituti speciali, a spese dell'Istituto.

In entrambi i casi, i Maestri Educatori e gli Istitutori che fruiscono dell'assegno vitto in contanti, perdono tale assegno per tutto il tempo della loro degenza nell'Infermeria o negli Istituti speciali.

Qualora invece gli ammogliati preferissero curarsi nella loro famiglia, le spese di cura saranno ad esclusivo loro carico. Ed in questo caso, sarà sempre in facoltà del Consiglio di farli visitare durante la malattia dal Medico dell'Istituto.

ART. 98. — Durante il periodo delle vacanze regolamentari, viene corrisposto a tutti i Maestri Educatori ed Istitutori, l'assegno vitto in contanti, in ragione di L. 2 al giorno. Nei casi però di assenze, non causate da motivi di salute o dalle vacanze regolamentari, non viene loro corrisposto tale assegno.

Durante il periodo di villeggiatura degli orfani a Marezzo, ai Maestri Educatori ed Istitutori comandati per tale servizio, viene fornito il vitto dall'Istituto: essi godono però per tale periodo un soprassoldo di L. 1 al giorno.

ART. 99. — Tutti i Maestri Educatori ed Istitutori, nelle circostanze speciali ordinate dal Direttore, devono vestire l'abito scuro fornito loro ogni anno e gratuitamente dall'Istituto.

## CAPITOLO XV.

### Applicato all'Ufficio Direzione.

ART. 100. — All'ufficio della Direzione è addetto un Applicato. Egli ha l'incarico del protocollo e dell'archivio della Direzione, delle scritturazioni e di tutti quei lavori d'ordine che gli vengono assegnati dal Direttore.

## CAPITOLO XVI.

### Insegnanti - Insegnamenti - Esami.

ART. 101. — I Maestri delle Scuole: Tecnico professionale, di Disegno e di Musica vengono assunti dal Consiglio, e, di regola, per concorso, nel numero proporzionato ai bisogni dell'Istituto, per un periodo di prova non maggiore di un anno.

Essi possono venire riconfermati di anno in anno.

La remunerazione di tutti gli Insegnanti, di cui al presente Capitolo, viene stabilita dal Consiglio annualmente, in relazione al programma ed orario di insegnamento, fissati dal Consiglio stesso, su proposta del Direttore.

ART. 102. — Occorrendo un Maestro speciale di ginnastica, viene assunto dal Consiglio per concorso, e confermato di anno in anno, con retribuzione stabilita dal Consiglio stesso. Il Maestro di educazione fisica a scopo militare viene pure nominato dal Consiglio, previo accordi colla Direzione Militare Territoriale, e col Direttore dell'Istituto.

ART. 103. — Gli orari di tutti gli insegnamenti sono approvati dal Consigliere Delegato su proposta del Direttore.

ART. 104. — Alla fine dell'anno scolastico si fanno gli esami di promozione per gli allievi della scuola Tecnico Professionale che non conseguirono l'esonero. Per ottenere tale esonero l'allievo deve conseguire 9/10 in condotta e 7/10 in profitto.

La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore che la presiede, dal Maestro che ha impartito l'insegnamento di cui si tratta e da un altro Maestro della scuola stessa.

ART. 105. — Per gli esami di concorso a premi, la Commissione esaminatrice è composta dal Consigliere Delegato che la presiede, dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Censore e da tutti gli Insegnanti: il voto di ciascun membro della Commissione è dato per decimi. Il Censore funziona da segretario.

ART. 106. — La graduatoria di merito dei candidati si ottiene facendo la media fra il voto d'esame e la classificazione media annuale.

ART. 107. — Nell'assegnazione dei premi, oltre al risultato d'esame ed alla media annuale, la Commissione tiene conto, secondo i casi:

- a) dei risultati finali della Scuola elementare;
- b) dei risultati finali della Scuola Tecnico professionale e di Disegno;
- c) delle proposte del Direttore, per quanto si riferisce ai premi di condotta e di profitto nell'istruzione artigiana;
- d) delle proposte del titolare della scuola di Disegno e della gra-

duatoria di merito degli alunni applicati al disegno di parti elementari di macchine, quanto all'aggiudicazione dei premi Garoni.

ART. 108. — La distribuzione dei premi viene di regola fatta solennemente ogni anno dal Presidente del Consiglio in presenza della Comunità.

## CAPITOLO XVII.

### Servizio sanitario.

ART. 109. — Il servizio sanitario è affidato ad un Medico-chirurgo nominato dal Consiglio di triennio in triennio, di regola per pubblico concorso, e che può essere confermato in seguito senza nuovo concorso.

ART. 110. — Il Medico ha la direzione dell'infermeria, della quale è responsabile sotto la immediata vigilanza del Direttore.

E' obbligato ad una visita giornaliera mattutina, e, nei casi di malati gravi, anche ad una seconda visita serale.

Nei casi d'urgenza deve prestarsi a qualunque chiamata sia di giorno che di notte.

E' tenuto ad informare giornalmente il Direttore dell'andamento del servizio d'infermeria e dei casi di malattia sospetti.

ART. 111. — Di regola tutti i casi di malattia non contagiosa che si verificano nell'Istituto sono curati nella locale infermeria.

Quando però vi siano malati che, o per l'indole della malattia, o per le particolari esigenze della cura, potrebbero difficilmente o con grave incomodo essere convenientemente curati nell'Istituto, possono essere inviati all'Ospedale od a speciali Stabilimenti sanitari, anche in via ambulatoria. In tali casi, su proposta del Medico, decide il Consiglio.

ART. 112. — Verificandosi casi urgenti, oppure di malattie epidemiche e contagiose, il Direttore, sentite le proposte del Medico, dà le disposizioni opportune, informandone tosto il Consigliere Delegato ed il Presidente.

ART. 113. — L'intervento dei Consulenti onorari specialisti è richiesto dal Direttore su proposta del Medico, previa autorizzazione del Presidente, salvo sempre i casi d'urgenza.

ART. 114. — Il Medico ha l'obbligo di prestarsi per la visita agli orfani richiesta per la loro ammissione nell'Istituto e per la loro assegnazione alle officine o applicazione alla scuola di musica; ed è del pari tenuto alle visite e al rilascio dei certificati che fossero necessari.

Ha l'obbligo inoltre di visitare, prima che siano assunti in servizio, i nuovi Maestri Educatori ed i nuovi Istitutori ed i salariati; e di visitarli pure a domicilio per constatarne la malattia, da essi denunciata, a giustificazione della loro assenza dall'ufficio.

ART. 115. — E' tenuto ad eseguire le periodiche rivaccinazioni agli orfani, ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio; ed a segnalare al Di-

rettore i ricoverati che abbiano bisogno di cure ricostituenti, climatiche o balneari.

Suggerisce per iscritto quei provvedimenti che reputa necessari ed utili alla salute degli orfani in ordine agli ambienti, al vitto, al vestiario, alla ginnastica, ecc.

ART. 116. — Spetta al Medico di tenere il protocollo dell'infermeria, le cedole cubicolari; di compilare le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da rimettersi all'Economo per i bisogni dell'infermeria; di accertarsi della buona qualità dei medicinali somministrati.

ART. 117. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta, ed in tutti i casi di lesione personale, il Medico deve compilare la relazione richiesta dalla legge, ed avvertirne la Direzione per le pratiche del caso.

ART. 118. — Nelle assenze per vacanza o malattia egli viene sostituito a spese dell'Istituto con altro Medico nominato dal Consiglio, e da lui annualmente designato, permanendo però sempre in lui la responsabilità del servizio sanitario.

ART. 119. — I parenti degli orfani malati possono avere accesso all'infermeria nei giorni e nelle ore determinate dal Direttore, previo accordo col Medico.

In caso di malattie gravi la visita è concessa tutti i giorni.

ART. 120. — Apposito regolamento esposto nel locale dell'infermeria indica le norme alle quali debbono attenersi gli infermieri ed i ricoverati.

ART. 121. — Un Medico-dentista è designato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontalgica agli orfani.

## CAPITOLO XVIII.

### Economo - Applicato all'Economato.

ART. 122. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto, e deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed ai limiti fissati dai preventivi di spese regolarmente autorizzate ed approvate dal Consiglio.

Il suo operato, salvo quanto è disposto dal precedente art. 66, è sorvegliato e controllato anche dall'Ufficio di Ragioneria nei limiti stabiliti negli art. 58 e 65 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

ART. 123. — Egli ha l'obbligo:

a) della conservazione dei locali, dei mobili, delle suppellettili, ecc.

b) della consegna, del controllo di quantità, qualità e impiego dei commestibili, dei combustibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria, e del-

l'occorrente per la loro confezione, e del collaudo dei capi confezionati; tiene gli appositi registri di carico e scarico; redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni;

c) della provvista, coll'assenso del Direttore, dei commestibili e degli articoli non vincolati da fornitura;

d) della consegna, su richiesta scritta o controfirmata dal Direttore, degli articoli di cancelleria e dei libri scolastici, in base al preventivo di spese approvato dal Consiglio;

e) di presentare mensilmente alla Ragioneria, a mezzo del Direttore, la nota delle piccole spese delle quali chiede il rimborso, e il riconoscimento dei conti delle somministrazioni in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

f) di ricevere mensilmente dal Vice-Direttore e dal Censore i danari non provenienti dai guadagni e consegnati dagli orfani, inscrivendo la somma su libretti della Cassa di Risparmio intestati ai proprietari, e tenendo poi in custodia i libretti stessi nella Cassa dell'Economato;

g) della presentazione al Direttore, entro il mese di Settembre, del complesso delle spese e provviste annue presumibili per il funzionamento dell'Istituto, da servire di guida alla Ragioneria per la compilazione del Bilancio Preventivo;

h) di notificare in tempo utile alla Direzione, per le opportune comunicazioni alla Segreteria, la scadenza dei contratti di fornitura;

i) della compilazione e della consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

l) delle eventuali notifiche all'ufficio di anagrafe;

m) di provvedere all'assicurazione degli orfani presso la Cassa Nazionale di Previdenza conforme al disposto dell'art. 21.

n) di trasmettere alla Ragioneria, previo il visto del Direttore, il riepilogo mensile del movimento dei ricoverati ed il prospetto del carico e scarico dei generi di dispensa;

o) di somministrare alla guardarobiera ed agli appaltatori le merci necessarie per la fornitura e la confezione della biancheria e del vestiario;

p) di tenere in evidenza sopra apposite schede il movimento giornaliero degli orfani e del personale fruente di vitto nell'Istituto.

ART. 124. — Alla fine d'ogni settimana presenta all'approvazione del Direttore la nota della mensa per la settimana seguente, nota in base alla quale provvede giornalmente quanto è necessario staccando le bollette di ordinazione.

ART. 125. — Sorveglia l'opera del personale salariato del quale tiene il ruolo e mensilmente ne trasmette le varianti alla Ragioneria, per mezzo del Direttore, indicando le eventuali assenze.

ART. 126. — Sorveglia l'andamento economico della cucina e la preparazione del vitto.

ART. 127. — In principio di ogni anno fa pervenire alla Ragioneria lo stato di presenza degli allievi nell'anno precedente.

ART. 128. — L'Economo è fornito di una anticipazione di L. 1000 destinata a sopperire alle piccole spese d'ufficio e specialmente a quelle di cui nell'Art. 66. Alla fine d'ogni mese presenta al Consiglio il conto particolareggiato di dette spese a mezzo del Direttore.

ART. 129. — L'Economo presta cauzione di L. 3000 in denaro o in titoli di rendita.

ART. 130. — Non può assentarsi senza permesso del Direttore.

A mezzo del Direttore può presentare al Consiglio le proposte che reputa opportune alla migliore gestione economica dell'Istituto.

ART. 131. — Nel disimpegno delle sue mansioni, l'Economo è coadiuvato dall'Applicato all'Economato, il quale lo sostituisce nei casi d'assenza o di impedimento.

## CAPITOLO XIX.

### Personale salariato.

ART. 132. — Il personale salariato è composto da due Categorie: di quello nominato in pianta stabile con diritto alla pensione ed agli aumenti quinquennali, e di quello nominato di biennio in biennio, od avventizio, senza diritto alla pensione e senza diritto agli aumenti quinquennali.

Appartengono alla 1.<sup>a</sup> Categoria: la Guardarobiera, l'Infermiere, l'Infermiera, il Cuoco, i Sottocuochi, l'Insergente Capo, gli Insergenti ed il Portinaio; appartengono alla 2.<sup>a</sup> Categoria: la 1.<sup>a</sup> Cucitrice, le Cucitrici, il Sarto e la Sarta di guardaroba, e la Portinaia.

ART. 133. — Il Personale salariato di 1.<sup>a</sup> Categoria alloggiante nell'Istituto ha diritto alla cura gratuita, in caso di malattia non contagiosa, nell'Infermeria dell'Istituto, sino a 60 giorni. Dopo i 60 giorni, e sino ai termini consentiti dall'Art. 99 del Regolamento degli Uffici Patrimoniali, il Personale salariato conserva il diritto alla cura gratuita nella Infermeria dell'Istituto, ma perde il salario. In caso di malattia contagiosa o acquisita, lo stesso personale ha diritto alla cura in Stabilimenti speciali a spese dell'Istituto e ferme le condizioni di cui al precedente capoverso.

Il personale salariato di 1.<sup>a</sup> Categoria non alloggiante nell'Istituto, ma avente diritto al vitto, percepisce durante i primi 60 giorni di assenza dal servizio per causa di malattia curata in famiglia, l'assegno di L. 1.— al giorno. Dopo i 60 giorni, e sino ai termini consentiti dall'art. 99 predetto, conserva il diritto al solo salario.

Il personale di 2.<sup>a</sup> Categoria non ha diritto alla cura gratuita. In caso di malattia esso conserva il diritto al posto ed al salario per un periodo non superiore ai giorni 60; dopo di che il Consiglio avrà diritto di procedere al loro licenziamento.

ART. 134. — Il Personale salariato veste l'uniforme prescritta, ed ha l'uso dell'abito di servizio a norma dell'organico.

Esso non può allontanarsi dall'Istituto nelle ore di servizio senza permesso del Direttore o dell'Economo. L'orario di servizio viene fissato dal Direttore su proposta dell'Economo.

ART. 135. — Il servizio di guardaroba è diretto dalla Guardarobiera, che ne è responsabile, ed è disimpegnato dal personale ad essa sottoposto, e cioè dalla 1.<sup>a</sup> Cucitrice, dalle Cucitrici, dal Sarto e dalla Sarta.

Tutto questo personale dipende direttamente dall'Economo.

La Guardarobiera presta cauzione di L. 1000. Essa è responsabile della custodia e della conservazione degli effetti che le sono affidati in consegna, e di cui tiene regolare carico e scarico negli appositi registri.

Alla Guardarobiera è affidato il taglio dei capi di biancheria occorrenti per l'Istituto, e la sorveglianza sul fornitore sarto nel taglio di capi di vestiario.

Essa collauda, unitamente all'Economo ed al Direttore, i capi di corredo confezionati dal sarto appaltatore. Consegna e riceve la biancheria da bucato, e provvede alla distribuzione ed al ritiro del vestiario e della biancheria degli orfani, nonchè di quella in uso per gli altri servizi dell'Istituto.

ART. 136. — Le Cucitrici possono essere incaricate durante la giornata di assistere gli orfani minori nelle pratiche di pulizia.

ART. 137. — Il servizio di Infermeria è affidato ad un Infermiere e ad una Infermiera, che devono assoluta obbedienza alle prescrizioni del Medico; ferma sempre la loro dipendenza disciplinare dal Direttore dell'Istituto.

Essi assistono alle visite dei parenti nelle Infermerie, impedendo rigorosamente che vengano consegnati agli orfani ammalati commestibili o bevande di qualsiasi natura.

Devono mantenere un contegno incensurabile e la loro opera verso gli ammalati deve essere sempre improntata a sentimenti di umanità e di carità.

ART. 138. — L'Infermiere alloggia nell'Infermeria. L'Infermiera, di regola, presta servizio solo durante la giornata; ma in caso di malattie gravi è obbligata a prestare l'opera sua anche durante la notte per turno coll'Infermiere.

Per ogni servizio di notturna ordinato dal Medico, viene corrisposto all'Infermiere ed all'Infermiera un soprassoldo di L. 1.

L'Infermiera può essere occupata anche in lavori di cucito, semprechè ciò avvenga nell'Infermeria, e sia compatibile colla sua mansione principale, a giudizio del Medico.

ART. 139. — Il Personale di servizio comprende il Cuoco, i Sottocuochi,

il Capo Inserviente, gli Inservienti ed il Portinaio ; esso dipende direttamente dall'Economo.

Gli Inservienti ed il Portinaio alloggiano nell'Istituto.

ART. 140. — Il Cuoco ha in consegna tutti gli effetti di cucina, dei quali è responsabile. Egli è pure responsabile del perfetto e regolare servizio di cucina, nel quale è coadiuvato dal personale addetovi ed a lui sottoposto.

ART. 141. — Le mansioni degli Inservienti sono più specialmente determinate dall'Economo.

ART. 142. — Il Portinaio ha la custodia delle porte d'ingresso dell'Istituto, e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini del Direttore, e si fa coadiuvare nel disimpegno del suo servizio dalla moglie o da persona di sua famiglia, benevisa al Direttore, alla quale sono corrisposte L. 150 annue.

ART. 143. — Durante il periodo delle vacanze regolamentari, viene corrisposto a tutto il personale salariato avente diritto al vitto, un assegno di L. 1 al giorno. Nei casi però di altre assenze, non causate da motivi di salute, essi non hanno diritto a tale assegno.

## CAPITOLO XX.

### Disposizioni generali.

ART. 144. — Il Direttore, il Vice-Direttore, il Censore, l'Economo, gli Applicati, i Maestri Educatori e gli Istitutori, sono nominati dal Consiglio, di regola in seguito a pubblico concorso, colle modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

La loro carica, fatta eccezione per gli Applicati, è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Orfanotrofio.

Il Direttore, il Vice-Direttore, il Censore e l'Economo risiedono nell'Istituto, nei locali loro assegnati dal Consiglio, esclusivamente per uso abitazione propria e della famiglia. E' perciò loro vietato trarne lucro in qualsiasi modo.

I Maestri Educatori e gli Istitutori alloggiano nelle Camere cogli orfani affidati alla loro vigilanza.

ART. 145. — La Guardarobiera è nominata dal Consiglio, di regola, in seguito a pubblico concorso.

Il personale salariato di 1ª Categoria è assunto dal Consiglio su proposta del Direttore, per un periodo di prova sino ad un anno, trascorso il quale può essere nominato in via definitiva ; il personale di 2ª Categoria, dopo il periodo di prova, può essere confermato di biennio in biennio.

ART. 146. — Gli Insegnanti delle Scuole tecnico-professionale,

di disegno e di musica, ed il Medico chirurgo, non possono essere dimessi, o dimettersi, se non col preavviso di tre mesi, salvo il caso di destituzione.

ART. 147. — Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi, per giustificati motivi, da tre a sette giorni ; oltre i sette e fino ai quindici giorni, il congedo è concesso dal Presidente. Per assenze maggiori occorre l'autorizzazione del Consiglio,

ART. 148. — Le vacanze annuali estive accordate al personale sono stabilite nella misura seguente :

a) al Direttore	giorni 40
b) al Vice-Direttore, al Censore, all'Economo e al Medico-Chirurgo	" 30
c) ai Maestri Educatori ed agli Applicati	" 20
d) agli Istitutori	" 15
e) alla Guardarobiera	" 15
f) all'Infermiere	" 10
g) al personale salariato di 1ª Categoria	" 7
h) al personale salariato di 2ª Categoria	" 5

Questi permessi possono essere limitati ed anche sospesi o negati dal Presidente, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli funzionari, o le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze, e così le licenze accordate durante l'anno, di cui all'art. 147.

ART. 149. — Il Medico e gli Insegnanti hanno diritto, per constatate ragioni, all'aspettativa fino a tre mesi. Ove le ragioni dell'aspettativa perdurassero oltre i tre mesi senza che il personale suddetto sia in grado di riprendere il servizio, il Consiglio decide sul da farsi, con facoltà anche di procedere al licenziamento.

Quando l'aspettativa dipende però da ragioni di malattia, il Consiglio, prima di prendere qualsiasi decisione, deve sentire il responso di un Medico da esso incaricato.

ART. 150. — In caso di mancanza ai propri doveri, di immoralità di condotta, od abituale disordine economico, l'impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari :

- a) ammonizione del Direttore, con facoltà anche di sospensione dallo stipendio per un giorno ;
- b) ammonizione del Consigliere Delegato ;
- c) ammonizione del Presidente ;
- d) nota di biasimo del Consiglio ;
- e) sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego, sino a sette giorni, per decisione del Presidente; da giorni sette a mesi sei per deliberazione del Consiglio ;



f) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso;

g) rimozione dall'impiego con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio;

h) destituzione, anche immediata, con la perdita di ogni eventuale diritto alla pensione.

I *Medici e gli Insegnanti* sono passibili delle sanzioni disciplinari *a, b, c, d, e* sopraindicate; della dimissione e della destituzione, queste ultime di competenza del Consiglio;

Il *personale salariato* è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione dell'Economo, e ritenuta del salario sino a concorrenza di una giornata da parte dello stesso, salvo riferirne al Direttore;

b) ritenuta del salario fino alla concorrenza di tre giornate, di competenza del Direttore;

c) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso, di competenza del Consiglio;

d) licenziamento, di competenza del Consiglio, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio stesso;

e) destituzione, con la perdita anche ad ogni eventuale diritto alla pensione, a giudizio del Consiglio.

ART. 151. — La destituzione è applicata a tutti gli Impiegati indistintamente nei casi di mancanza alla disciplina talmente gravi da renderli incompatibili col loro ufficio.

La destituzione per le mancanze alla fedeltà ed alla morale, importa la perdita del diritto eventuale alla pensione.

ART. 152. — Le nomine, gli avanzamenti, le destituzioni, il collocamento a riposo, l'assunzione in servizio, il licenziamento, e in generale le disposizioni deliberate dal Consiglio e riguardanti individualmente il personale addetto all'Istituto, sono comunicate agli interessati con lettera d'ufficio, a mezzo della Direzione, che deve curarne il sollecito recapito.

Coloro che non si presentano ad assumere il servizio alla data stabilita senza giustificato impedimento, sono considerati come dimissionari.

Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari che fossero del caso, qualora un impiegato od un salariato rimanesse assente senza regolare permesso per giorni otto, è considerato come dimissionario.

ART. 153. — Gli orfani e gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto al Direttore, od anche al Consiglio, sempre in via gerarchica.

ART. 154. — Gli impiegati interni sono obbligati a prestarsi alla vicendevole supplenza senza distinzione di gradi e senza ricompense speciali, ove

lo richiedessero le esigenze del servizio, ed a norma delle disposizioni che venissero di volta in volta impartite dal Presidente, dal Consigliere Delegato, dal Direttore.

Il medesimo obbligo vige fra i salariati.

ART. 155. — In caso di necessaria assenza, gli impiegati ne mandano motivato avviso al Direttore, il quale provvede a supplirli informandone il Consiglio.

ART. 156. — Al Direttore, al Vice-Direttore, al Censore, all'Economo, ai Maestri Educatori, agli Istitutori ed agli Applicati, sono applicabili gli articoli 91, 92, 94, 99, 103, 104, 121, 122, 123, 124 e 125 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali; al personale salariato di 1.<sup>a</sup> Categoria gli articoli 91, 92, 99, 103, 104, 121, 122, 124 e 125 dello stesso Regolamento.

## CAPITOLO XXI.

### Pensioni.

ART. 157. — Tutti gli Impiegati interni ed i Salariati di 1.<sup>a</sup> Categoria hanno diritto a trattamento di pensione, colle norme stabilite dagli art. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

E' però in facoltà del Direttore, del Vice Direttore, del Censore, dei Maestri Educatori e degli Istitutori, di domandare il collocamento a riposo, col relativo trattamento di pensione dopo *trenta anni* di servizio, a norma della eccezione sancita dal capoverso dell'Art. 109 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali, e cioè in ragione di trentacinquesimi.

Dopo 35 anni di servizio, gli stessi hanno diritto di liquidare la pensione intiera; ritenuto che dopo tale periodo di servizio, essi passano in ogni modo d'ufficio in pensione.

Lo stesso diritto di liquidare la pensione in ragione di trentacinquesimi spetta pure all'Economo, il quale dopo 35 anni di servizio passa d'ufficio in pensione.

ART. 158. — I Maestri delle scuole tecnico-professionale, di disegno e di musica, il Medico-chirurgo, il Chirurgo-dentista ed il Catechista, non hanno diritto a pensione.

ART. 159. — L'annessa Pianta Organica indica gli stipendi, i salari e gli emolumenti coi quali sono retribuiti gli addetti all'Istituto.

ART. 160. — Il presente Regolamento avrà effetto dal 1.<sup>o</sup> gennaio 1914.

CAPITOLO XXII.

Disposizioni transitorie.

ART. 1. — Sono rispettati i diritti acquisiti.

*Il Presidente*

AVV. GIUSEPPE DE CAPITANI D'ARZAGO

*Il Vice-Presidente*

ING. FRANCESCO BRIOSCHI

*I Consiglieri:*

EMILIO BORGAZZI — Dott. Prof. GIUSEPPE FORLANINI

Ing. ADOLFO VALABREGA — GIOVANNI BONELLI — PIER GAETANO VENINO

*Il Segretario Generale*

AVV. A. GIULINI.



ORFANOTROFIO MASCHILE

ORGANICO 1915

IMPIEGATI e SALARIATI	N.	Stipendio annuo		Complessivo		Emolumenti	Aumenti quinquennali
		L.	C.	L.	C.		
<b>Impiegati con diritto a pensione</b>							
Direttore . . . . .	1	6.000	—	6.000	—	Alloggio	N. 2 da L. 500
Vice-direttore . . . . .	1	3.500	—	3.500	—	»	» 2 » » 400
Censore . . . . .	1	3.000	—	3.000	—	»	» 2 » » 400
Economo . . . . .	1	4.000	—	4.000	—	»	» 2 » » 400
Applicato all'Economato . . . . .	1	2.800	—	2.800	—	—	» 2 » » 280
Maestri educatori . . . . .	6	1.750	—	10.500	—	Alloggio e vitto	» 2 » » 250
Istitutori . . . . .	12	1.400	—	16.800	—	»	» 2 » » 200
Applicato alla Direzione . . . . .	1	2.200	—	2.200	—	—	» 2 » » 200
<b>Impiegati senza diritto a pensione</b>							
Catechista . . . . .	1	600	—	600	—	—	—
Medico-chirurgo . . . . .	1	1.300	—	1.300	—	—	—
<b>Salariati di 1ª Categoria con diritto a pensione</b>							
Guardarobiera . L. 4.— al giorno	1	1.460	—	1.460	—	—	N. 3 decimi quinquennali
Infermiere . . » 2.75 »	1	1.003	75	1.003	75	Alloggio, vitto, vestiario di servizio	
Infermiera . . » 2.40 »	1	876	—	876	—	Vitto, vestiario di servizio	
Cuoco . . . » 3.— »	1	1.095	—	1.095	—		
Sottoocuchi . . » 2.50 »	2	912	50	1.825	—	Alloggio, vitto, vestiario di servizio	
Capo inserviente » 2.60 »	1	949	—	949	—		
Inserviente . . » 2.40 »	11	876	—	9.636	—	Alloggio, vestiario di servizio	
Portinaio . . » 3.75 »	1	1.368	75	1.368	75		
<b>Salariati di 2ª Categoria senza diritto a pensione</b>							
1ª Cucitrice . L. 2.70 al giorno	1	985	50	985	50	—	—
Cucitrice . . » 2.20 »	6	803	—	4.818	—	—	—
Sarto . . . » 3.60 »	1	1.314	—	1.314	—	—	—
Sarta . . . » 3.— »	1	1.095	—	1.095	—	—	—
				77.126	—		





